



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 374/2^ Area – Elettorale

Parma, 31 maggio 2005

N° 2 Pagine

Ai Signori Sindaci dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

Ai Signori Segretari Comunali della Provincia

LORO SEDI

Tramite fax

OGGETTO: Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2005. Voto degli italiani residenti all'estero. Ulteriori segnalazioni di connazionali che votano per corrispondenza.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive, di seguito, la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 98/2005 in data 30 maggio 2005:

“””” Di seguito alle circolari MIAITSE nn. 81 e 82 del 18 aprile e 9 maggio scorsi concernenti il voto degli italiani all'estero, si rappresenta che il Ministero degli Affari Esteri ha fornito recente precisazione secondo cui, da un punto di vista pratico, agli elettori residenti nella “Circoscrizione Autonoma” (comprendente il territorio di Gerusalemme ed i territori dell'Autonomia Palestinese), risulta applicabile l'intesa in forma semplificata ex articolo 19 della legge n. 459/01 conclusa con lo Stato di Israele.

Ai suddetti elettori, pertanto, il competente Ufficio Consolare ha già provveduto ad inviare il plico contenente le schede referendarie.

In relazione a quanto sopra, i Sindaci dei comuni aventi elettori residenti nei suddetti territori provvederanno a trasmettere i relativi nominativi ai Presidenti dei rispettivi uffici elettorali di sezione, che ne prenderanno nota sulla lista elettorale sezionale apponendo la dicitura “Vota all'estero”, non computandoli, conseguentemente nel numero degli elettori della sezione stessa.

Allo stesso modo dovrà procedersi negli identici casi, presumibilmente molto limitati, in cui ai comuni pervengano dagli uffici Consolari apposite comunicazioni riguardanti altri cittadini ricompresi nell'elenco provvisorio tra gli elettori residenti in Stati senza intesa, ma che, sulla base di accertamenti consolari, sono risultati effettivamente residenti in Stati con cui le intese sono state concluse.



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

Quanto sopra al fine di evitare che i suddetti cittadini che votano per corrispondenza - conteggiati nel numero degli elettori della Circostrizione estero - vengano computati anche in sede di accertamento del numero degli aventi diritti al voto presso la sezione di iscrizione in lista.

Per contro, potrebbero anche verificarsi casi, sia pure sopradici, di cittadini originariamente inseriti nell'elenco degli elettori che votano per corrispondenza all'estero, ma che risultano residenti in Stati in cui non si sono raggiunte le necessarie intese.

In tale ipotesi, i comuni, sempre previa eventuale comunicazione del Consolato competente, dovranno immediatamente inviare all'elettore l'apposita cartolina avviso (Modello n. 6-bis Ref rosso), trasmettendo, poi, il relativo nominativo al Presidente del seggio affinché provveda ad iscriverlo in calce alla lista di sezione, computandolo doverosamente fra gli elettori della sezione stessa""""

Nel rappresentare l'importanza delle predette direttive, si pregano le SS.LL. di dare opportune istruzioni ai Presidenti di seggio interessati ai suddetti adempimenti, fondamentali ai fini del corretto calcolo della percentuale di partecipazione al voto referendario

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(VINCI)



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 375/2005/2^ Area - Elettorale

Parma, 31 maggio 2005

N°3 Regione

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Tramite Telefax

OGGETTO: Referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, indetti per il giorno 12 giugno 2005. Agevolazioni in favore degli elettori per i viaggi ferroviari.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive, di seguito, la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 99/2005 in data 31 maggio 2005:

“”Le Ferrovie dello Stato (Trenitalia S.p.A.), con nota del 27 maggio u.s., hanno diramato ai propri Uffici territoriali le direttive di competenza concernenti la concessione delle agevolazioni tariffarie in favore degli elettori che parteciperanno alle consultazioni referendarie di cui all'oggetto nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2005.

La “normativa generale per i viaggi degli elettori”, come già noto, è stata aggiornata dall'ottobre 2004 con le nuove disposizioni sulla regolarizzazione a bordo treno e con l'introduzione della tariffa internazionale viaggiatori nelle emittitrici in uso al personale di bordo, restando confermata la possibilità per gli elettori che salgono da stazioni impresenziate e per quelli provenienti dall'estero, nei casi previsti, di ottenere il rilascio di biglietti a bordo con la riduzione loro spettante e senza il pagamento di soprattassa. Particolari disposizioni transitorie riguardano invece i viaggi degli elettori sui treni dalla Germania o dall'Austria via Brennero, sui treni Allegro dall'Austria via Tarvisio e sui treni Riviera dalla Francia (via Ventimiglia) e dalla Svizzera.

Le istruzioni di cui alla cennata “normativa” concernono le condizioni e i termini di validità dei titoli di viaggio da rilasciare agli elettori residenti nel territorio nazionale e a quelli residenti all'estero.

Per gli elettori residenti in Italia, è previsto il rilascio di biglietti ferroviari esclusivamente per viaggi di andata e ritorno con la riduzione del 60% sulle tariffe ordinarie sia per la 1° che per la 2° classe, dietro esibizione della tessera elettorale o, qualora l'elettore sia sprovvisto di tale tessera, solo per il viaggio di andata, dietro presentazione di apposita autocertificazione, restando inteso che, in occasione del viaggio di ritorno, l'elettore medesimo dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data del voto o, in mancanza di essa, una apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione. In caso di utilizzo di treni IC/EC per il percorso interno, ICN, Eurostar Italia o del servizio cuccetta o VL deve essere corrisposto il relativo cambio servizio a prezzo intero.

Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu hanno comunque diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.

Per gli stessi elettori residenti in Italia, i biglietti ferroviari devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno ed hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni decorrente, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 22.00 del decimo giorno a partire dal secondo giorno di votazione (quest'ultimo escluso). Pertanto, ai fini della partecipazione alle consultazioni referendarie in oggetto, il viaggio di andata non potrà essere effettuato prima del 4 giugno e quello di ritorno oltre il 23 giugno 2005. Il periodo di utilizzabilità dei biglietti è di 6 ore dalla convalida per percorrenze fino a 200 km., 24 ore per distanze superiori. All'elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie. I biglietti con contestuale assegnazione del posto (Eurostar Italia, VL e cuccette) sono validi, nell'ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati.

Anche per quanto riguarda gli elettori residenti all'estero, ai quali sono equiparati quelli residenti nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, verranno di norma emessi esclusivamente biglietti di andata e ritorno dalla stazione di frontiera fino alla stazione che serve la località italiana sede elettorale, salva la possibilità di emettere biglietti per il solo percorso di ritorno a favore degli elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto la località di voto con mezzi propri o con quelli di altri vettori, purchè comprovino la residenza all'estero ed esibiscano la tessera elettorale debitamente vidimata. La riduzione sarà pure del 60% del prezzo della tariffa internazionale sia per la 1° che per la 2° classe, dietro esibizione della tessera elettorale. In luogo della tessera elettorale, pur non essendo prevista la possibilità di produrre una autocertificazione, potrà invece essere esibita, oltre al passaporto o altro valido documento di riconoscimento, la cartolina-avviso inviata dal comune di iscrizione elettorale oppure una dichiarazione delle autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia

per esercitare il diritto di voto. Resta fermo l'onere per l'elettore di esibire in occasione del viaggio di ritorno la tessera elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza, la dichiarazione del presidente di seggio attestante l'avvenuta votazione.

I biglietti ferroviari emessi in favore di elettori residenti all'estero non devono essere convalidati ed hanno un periodo di validità di due mesi. Quindi, per partecipare alle consultazioni referendarie in oggetto, il viaggio di andata dovrà essere effettuato entro la chiusura dei seggi elettorali (cioè non oltre le ore 15.00 di lunedì 13 giugno 2005) e quello di ritorno non potrà avere inizio se non dopo l'apertura dei seggi stessi (fissata per le ore 8.00 di domenica 12 giugno). I biglietti per i treni a prezzi di mercato sono validi solo per il giorno ed il treno indicati nel biglietto acquistato, nel rispetto dei termini dianzi detti.

Infine, come già rammentato con circolare n. 93 del 13 maggio u.s., ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 459/2001 e dell'art. 22 del D.P.R. 104/2003, gli elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire anche temporaneamente l'esercizio per via postale del diritto di voto avranno diritto ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo."''''

IL VICE PREFETTO VICARIO
(VINCI)

